

COMUNE DI FRANCIKA

(Provincia di Vibo Valentia)

CAP 89851 – Codice fiscale: 00323010793 – c.c.p. n. 11390887

Telefono: 0963 50 20 25 - Telefax: 0963 50 23 73

e-mail: comune.francica@libero.it

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

POTABILE

CAPO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART.1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'acqua potabile sia per uso domestico come per ogni altro servizio richiesto dall'utente.
2. Il servizio d'impianto di acquedotto e distribuzione di acqua potabile è assunto direttamente dal Comune ed esercitato in economia ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142

CAPO SECONDO
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite cinque categorie di concessione:

1. categoria: concessioni ordinarie per uso domestico;
2. categoria : concessioni speciali per uso industriale, artigianale, commerciale
3. categoria : concessioni speciali per uso zootecnico:
4. categoria : concessioni provvisorie e per uso cantiere nel qual caso la durata della concessione coinciderà con quella del permesso a costruire o titolo equipollente
5. categoria : concessioni provvisorie speciali per attività commerciali in montagna

Per utenze zootecniche industriali artigianali e commerciali si intendono quelle riservate ad aziende regolarmente iscritte alla Camera di Commercio

ART.3

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma ai proprietari degli stabili. Può essere fatta anche agli inquilini purchè presentino l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Negli stabili in condominio, qualora la concessione riguardi l'uso comune, la domanda dovrà essere firmata dall'amministratore condominiale e, in mancanza ovvero in assenza, da tutti i condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART.4

L'acqua sarà somministrata a tutti gli stabilimenti del territorio comunale fronteggianti o meno le strade canalizzate, previa valutazione di fattibilità tecnica da parte dell'ufficio competente.

ART.5

Ogni concessione sarà fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento, per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno cinque giorni, ma senza pagamento di indennizzi di sorta.

La concessione avrà la durata di anni 1 e si rinnova tacitamente di anno in anno, ove non ne sia data disdetta entro il 31/10 da una delle parti con lettera raccomandata AR.

Il rinnovo avviene alle condizioni fissate dal regolamento al momento vigente.

Con il rilascio della concessione, l'utente rimane vincolato per se e per i suoi successori, a tutte le prescrizioni del presente regolamento e successive variazioni.

CAPO TERZO

DOMANDE PER LA CONCESSIONE

ART.6

Le domande di fornitura da redigersi a cura del proprietario o del conduttore su modello prestampato dal Comune come da allegato " A " saranno impegnative per il richiedente fino alla stipulazione del contratto.

Esse dovranno contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- specificazione se trattasi di proprietario o locatario dell'immobile;
- uso cui verrà destinato il consumo idrico;
- via e numero civico in cui è situato l'immobile;
- indirizzo completo dove deve essere inviata la bolletta;
- il codice fiscale dell'utente;
- estremi del permesso a costruire per le nuove abitazioni o D.I.A.;
- nel caso che la domanda venga presentata dal conduttore, essa dovrà portare la firma del proprietario dell'immobile il quale si rende garante degli obblighi assunti dal conduttore.
- Se la richiesta è fatta per conto di una persona giuridica, deve essere accompagnata dal documento da cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante della società
- Se la richiesta riguarda attività commerciali in montagna, alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la titolarità e la vigenza della attività

Nei casi di comproprietà, sia indivisa che divisa, i comproprietari del fabbricato o dell'immobile rispondono solidalmente per l'adempimento degli obblighi assunti.

CAPO QUARTO

PRESA D'ACQUA

ART.7

La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla conduttura della rete di un tubo del diametro stabilito dall'Amministrazione Comunale e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, posto al limite della proprietà privata ,esterno all'abitazione, onde permettere al personale comunale libero e facile accesso per procedere alla lettura e a ispezioni

ART.8

Tutte le opere di derivazione dell'acqua dalla conduttura pubblica, sino al limite della proprietà privata, saranno eseguite esclusivamente a cura del Comune ed a spese del richiedente, previa accettazione del preventivo di fattibilità e di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico sulla base del prezario regionale. Il versamento da parte dell'utente dell'importo preventivato impegnerà l'ufficio ad eseguire l'allaccio nei tempi previsti. In via eccezionale i lavori possono essere realizzati anche dall'utente purché ci sia il nulla osta dell'Ufficio Tecnico condizionato sempre alla clausola di garanzia che preveda l'intervento in surroga del Comune nei casi di inadempimenti o difetti alle opere. Nella fattispecie il Comune dopo aver contestato all'utente quanto da lui non eseguito o eseguito male , effettua i lavori necessari e i relativi costi gli saranno notificati per il pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune

L'utente autorizzato dal Comune ad eseguire i lavori, dovrà concorrere in tutto nelle opere di derivazione, con la fornitura di materiale e di mano d'opera, sempre sotto la direzione e le indicazioni dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ART.9

Per eventuali diramazioni da eseguire su strade vicinali o similari e fondi privati oltre alle condizioni contenute all'art 3 e all'art 8 occorre produrre formale certificazione dei rispettivi proprietari che riconoscano la proprietà del Comune sulla linea realizzata consentendo contemporaneamente l'impostazione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché espletare ogni altra azione di manutenzione, modifica , integrazioni e derivazioni.

ART.10

I contatori di calibro corrispondente a quello delle tubazioni interne sono forniti dal Comune, che ne conserva la proprietà.

I contatori sono forniti verso corresponsione di un noleggìo nella misura fissata dalle tariffe, di cui al successivo ART. 27

Il contatore sarà suggellato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Gli utenti sono responsabili della custodia del contatore, dell'integrità dei sigilli e devono usare tutti gli accorgimenti per evitare danni dal gelo

Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati comunali alla manutenzione dell'acquedotto. Il contatore, collegato con tubazione in P.V.C. o in acciaio zincato di almeno ½ " di diametro, intercettato a monte e a valle da due saracinesche a sfera, dovrà essere sistemato in apposito contenitore in muratura, munito di sportelli in metallo debitamente coibentato.

La manutenzione del tutto è a spese dell'utente.

ART.11

La provvista, posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata anche prima del contatore, la costruzione del manufatto per collocamento del contatore saranno fatte tutte a cura e a spese dell'utente, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta dal contatore in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

CAPO QUINTO

SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

ART.12

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo la tariffa in vigore nell'esercizio finanziario corrente.

La somministrazione di acqua per attività commerciali in montagna, utilizzabile solo per usi non potabili e non alimentari, avverrà con l'obbligo da parte dell'utente di dotarsi di apposito serbatoio di accumulo (capacità non superiore a 2.000 litri), dal quale far partire l'impianto di distribuzione interno. La somministrazione comunque è subordinata alla necessità prioritaria di garantire l'acqua per gli usi zootecnici e/o di servizio pubblico. In caso di mancanza o insufficienza di acqua nei

fontanili, la fornitura verrà sospesa immediatamente senza preavviso ed il concessionario non avrà diritto a qualsiasi forma di risarcimento .

ART.13

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura dei contatori da effettuarsi, di norma, almeno una volta l'anno e controllata con cadenza semestrale.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare la lettura per assenza dell'utente, l'incaricato comunale del servizio lascerà apposito talloncino di autolettura che l'utente compilerà e farà pervenire all'Amministrazione Comunale entro i successivi 15 giorni.

Nel caso di mancata lettura o autolettura il Responsabile del Servizio procederà comunque alla compilazione del ruolo sulla base della media dei consumi degli ultimi due anni salvo successivo conguaglio.

ART.14

Ove il contatore, per una qualsiasi causa, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi accertati nei due anni precedenti o in mancanza di questi dati, sulla base dell'ultima verifica.

ART.15

Il pagamento della somma dovuta all'Amministrazione per il consumo di acqua sarà addebitato in unico ruolo con possibilità di pagamento rateale.

ART.16

In caso di divisione di unità immobiliare, già fornita di utenza dell'acqua, il proprietario o i proprietari dovranno comunicare a chi intestare l'utenza esistente e provvedere a far richiesta per eventuali nuovi allacci.

ART.17

Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per cause dipendenti di forza maggiore, per lavori e per riparazioni.

Le sospensioni di fornitura, per quanto possibile, verranno preavvisate.

Nei periodi di punta estivi, in caso di consumi superiori all'erogazione da parte delle linee adduttrici, il Sindaco, previa ordinanza, provvederà, mediante turnazione, al razionamento affinché ad ogni utenza possa essere assicurato adeguato approvvigionamento .

Gli utenti non potranno reclamare alcuna indennità per le sopraccitate interruzioni o per eventuali diminuzioni o aumenti di pressione nella rete.

ART.18

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla rete di distribuzione. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, può essere sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato, a cui farà riferimento il Comune per l'applicazione della tariffa, e quindi il condominio potrà installare tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi collocati sul piano di accesso di ogni alloggio per la relativa ripartizione delle somme da pagare.

ART.19

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua in stabili o case di sua proprietà, non comprese nella concessione, dovrà informare per iscritto il Comune facendo richiesta di altra concessione.

ART.20

A nessuno, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, è permesso effettuare interventi sulla rete di distribuzione primaria ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere gli organi di intercettazione posti nella rete distributiva.

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento dei costi fissi.

ART.21

L'utente che domanda la riattivazione di una presa chiusa definitivamente, dovrà sottostare al pagamento di tutte le spese che il Comune incontrerà per la fornitura di materiali, posa del contatore ed eventuali spese di mano d'opera.

Il pagamento delle spese dovrà avvenire alla Tesoreria Comunale prima dell'allaccio alla rete distributiva.

ART.22

E' assolutamente proibito all'utente:

- a- di lasciare derivare acqua dalla sua tubazione in favore di case di altra proprietà;
- b- di alterare in qualsiasi modo e manomettere i contatori, i limitatori di flusso e le saracinesche di arresto ed, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

Il Comune si riserva il diritto di controllo per l'esatta osservanza del presente regolamento e quello di ispezionare, nelle ore di giorno, oltre che le diramazioni fino al contatore, quelle interne per l'effetto di eventuali contravvenzioni. Le contravvenzioni a carico dei privati-utenti saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

CAPO SESTO

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA D'ACQUA

ART.23

Il Comune provvederà alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:

- a- qualora l'utente non paghi il canone entro il termine fissato nelle cartelle di pagamento;
- b- nel caso che l'utente o familiari vietino all'agente comunale la visita agli impianti interni e la lettura del contatore o comunque, con artificio, ne rende impossibile tali operazioni;
- c- nel caso di mancato pagamento, entro dieci giorni dalla notifica della contravvenzione. In quest'ultimo caso, prima del riallaccio, dovranno essere pagate le morosità notificate dall'esattore oltre alle normali spese di attivazione.

ART.24

La sospensione dell'erogazione dell'acqua non esclude l'utente dall'obbligo di pagare a titolo di danno il pattuito canone per tutto il periodo di abbonamento.

CAPO SETTIMO

CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI MISURAZIONE

Art.25

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà al seguito di richiesta scritta o verbale motivata. Sarà ammessa una tolleranza del 5 per cento sulle indicazioni del contatore.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata sia per cessato che per cattivo funzionamento, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti, o in mancanza dalla ultima verifica e, in caso di controversia, sarà stabilito dalla Giunta Comunale.

CAPO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.26

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, ecc., relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento.

CAPO NONO

TARIFFE

ART.27

La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento di canone, noli e consumo dell'acqua secondo le tariffe deliberate in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti

I quantitativi di acqua per le necessità fondamentali, stabiliti in 50 mc, saranno fatturati a tariffa agevolata. I quantitativi di acqua eccedenti il livello di necessità fondamentali e fino a 100 mc saranno fatturati a tariffa base. Per i consumi che superano tali limiti si applicano le tariffe relative ai consumi di eccedenza.

L'acqua viene somministrata a contatore e l'unità di misura è il metro cubo.

La bollettazione dei noli, canoni e consumi idrici, compresi i canoni di fognatura e depurazione viene effettuata con periodicità annuale, salva la facoltà di bollettazioni supplementari.

Le tariffe saranno determinate annualmente dalla giunta comunale per la riscossione degli importi relativi a:

- quota fissa distinta tra residenti e non residenti
- consumi domestici:
 - fino al consumo di mc. 50 (tariffa agevolata)
 - da mc. 51 a mc. 100 (tariffa base)
 - da mc. 101 a mc. 150 (tariffa 1° eccedenza)
 - da mc. 151 a mc. 200 (tariffa 2° eccedenza)
 - oltre 200 mc. (tariffa 3° eccedenza)
- consumi speciali industriali, artigianali, commerciali.
- concessioni uso zootecnico
- concessioni provvisorie e uso cantiere
- concessioni provvisorie speciali per attività commerciali in montagna

CAPO DECIMO

DISPOSIZIONE FINALE

ART.28

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà al norme del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento l'utente sarà punito con una pena convenzionale da € 51.64 a € 206.58 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere legata al costo corrispondente. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ricondotta al suo stato normale.

ART.29

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore o altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART.30

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione il cui schema sarà determinato dalla Giunta Comunale.

**CAPO UNDICESIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

ART. 31

Le norme del presente regolamento saranno applicate anche agli utenti già in essere alla data di esecutività.

TARIFFE

QUOTA FISSA PER LE UTENZE RESIDENTI	€ 9.5
QUOTA FISSA PER LE UTENZE NON RESIDENTI	€ 28,00
MANUTENZIONE CONTATORI a chiamata	€ 15.00

SPESE ALLACCIO a preventivo con prezario regionale

TARIFFA CONSUMI USI DOMESTICI

Fino a	50 mc	€ 0.90	tariffa agevolata
Da	51 a 100 mc	€ 1.00	tariffa base
Da	101 a 150 mc	€ 1.10	tariffa 1° eccedenza
Da	151 a 200 mc	€ 1.15	tariffa 2° eccedenza
Oltre	200 mc	€ 1.20	tariffa 3° eccedenza

TARIFFA ZOOTECNICA

Riduzione del 50 % della tariffa base per uso domestico

LN 144/89 art 9 € 0.50

TARIFFA agricola industriale artigianale commerciale

Fino a 120 mc € 0.80

Oltre € 1.00

TARIFFA FORNITURA PROVVISORIA

Fino a 120 mc € 1.20

Oltre 120 mc € 1.50

FOGNATURA € 0.099

DEPURAZIONE € 0.35